

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 436}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 luglio 1972

Modifica all'articolo 25, commi primo e secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la materia degli ordinamenti pensionistici e della sicurezza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha previsto la concessione di pensioni indirette o di reversibilità ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni alle stesse condizioni previste per i casi analoghi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il fatto però che tale concessione avvenga solamente nel previsto caso che l'evento mortale si sia verificato dopo il 1° maggio 1969 e, se si tratta di superstiti di pensionati, che la pensione del dante-causa abbia decorrenza

dal 1° gennaio 1970, comporta la non acquisizione del diritto a pensione per i superstiti di assicurato o di pensionato per i quali non risultino realizzate tali condizioni di tempo, con una evidente situazione di ingiustizia nei confronti di una benemerita categoria di cittadini.

La presente proposta di legge che viene presentata ai colleghi — certi della più urgente approvazione — intende garantire tale diritto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogati e sostituiti con il comma seguente:

« I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ».